

ANAP

Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali

Sede: Via Val d'Intelvi, 3 – 20152 Milano

Sito: www.audioprotesista.it Email: segreteria@fiaweb.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (ANAP) ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

I membri eletti rimangono in carica ai sensi dell'art.11 dello Statuto.

E' ammessa la regolazione della posizione associativa fino a 5 (cinque) giorni antecedenti l'Assemblea.

Ogni elettore può ricevere massimo 3 (tre) deleghe firmate dal socio elettore che non può essere presente, vedi art.7 punto 4 dello Statuto.

Le deleghe devono essere consegnate al Comitato elettorale in sede di elezione. Sono accettate anche deleghe via e-mail purché inviate al seguente indirizzo elezionianap@fiaweb.it entro e non oltre ventiquattro ore prima della chiusura delle urne.

Sono elettori i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.

2. Candidature Consiglio Direttivo

Le votazioni avvengono tramite presentazione di liste come da delibera del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2012 . Ogni lista dovrà essere composta da non meno di 10 (dieci) membri e dovrà essere presentata con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la segreteria associativa (Via Val d'Intelvi, 3 – 20152 Milano) almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

La lista dovrà possedere un programma di massima, individuare al suo interno le cariche secondo l'articolo 13 dello Statuto ed essere accompagnata da un breve testo di presentazione e da un profilo personale e professionale dei candidati.

La segreteria associativa verifica tempestivamente la condizione di eleggibilità dei candidati all'interno della lista, invia gli eventuali rilievi al candidato presidente che potrà rispondere entro 3 (tre) giorni, e dopo il terzo giorno la segreteria si riserva di ammettere o non ammettere la lista al voto.

Le liste accettate verranno numerate cronologicamente.

Tutte le comunicazioni relative alle liste verranno inviate al candidato Presidente.

3. Candidature Collegio dei Probiviri

Ogni socio elettore può presentare la propria candidatura con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la segreteria associativa almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.

La candidature dovranno essere accompagnate da un profilo personale e professionale dei candidati.

La segreteria associativa, tempestivamente verificata la condizione di socio eleggibile, ammette o non ammette la candidatura al voto.

Le candidature accettate verranno numerate cronologicamente.

4. Comitato Elettorale

Trascorso il termine utile per la presentazione delle candidature si riunisce il Comitato Elettorale.

Tale Comitato è composto da:

1. Presidente dell' Associazione o suo delegato
2. Due delegati della segreteria associativa
3. Un Elettore cooptato dal Consiglio Direttivo uscente
4. Un membro di ciascuna lista (solo nel caso di pluralità di liste)

Il Comitato Elettorale curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede, la costituzione del seggio e quanto altro necessario al voto.

5. Elezione

L'elettore ritira una scheda elettorale e le eventuali schede in delega ed esprime in segreto il proprio voto, apponendo il numero di lista per la quale intende votare tra quelle che si sono candidate.

Ogni socio ordinario può esprimere il proprio voto di preferenza ad una sola delle liste presentate.

Si considerano schede nulle quelle con più di un voto.

Nel caso in cui venga presentata una unica lista, la votazione avverrà mediante alzata di mano con voto palese la domenica mattina durante i lavori dell'Assemblea Nazionale, saltando quindi la procedura di votazione tramite scheda elettorale.

6. Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto (anche con lista unica, nel qual caso verrà redatto il verbale da conservare con l'elenco degli aventi diritto al voto) il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati e alla stesura di un apposito verbale che sarà conservato dall'Associazione insieme con:

1. l'elenco degli elettori,
2. le schede scrutinate ed assegnate,
3. le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza, provvede a proclamare gli eletti.

Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione o incidente relativo alle operazioni affidate e controllate.

Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

7. Pubblicità liste e insediamento

Il Comitato Elettorale dà notizia delle candidature mediante apposito comunicato in mailing list e sul sito internet dell'Associazione, parimenti la

proclamazione degli eletti e i risultati elettorali saranno pubblicati sul sito internet dell'Associazione. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e indice la sua prima riunione, in concomitanza della quale avviene l'insediamento.

Nel caso il nuovo Consiglio o un membro del suddetto si rendesse vacante prima dell'insediamento per qualsiasi motivo, il Consiglio procederà a maggioranza a cooptare un nuovo Consigliere tra i soci ordinari, previa verifica dell'eleggibilità del cooptando come da presente regolamento.

La carica di Consigliere o di Proboviro ANAP è incompatibile con il mandato a Consigliere o Probiviro ANA. Nel caso lo stesso soggetto sia eletto in entrambi le liste dovrà procedere entro 15 giorni dall'elezione a comunicare al Presidente e alla Segreteria l'opzione. Entro i successivi 15 giorni all'opzione, o in assenza della stessa, il Presidente attiva la procedura di cooptazione.

A corredo del presente regolamento, si pubblica uno stralcio dello Statuto ANAP.

ART. 2)

1. L'A.N.A.P., nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:

- a) promuovere e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;*
- b) favorire relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;*
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi d'informazione sulle problematiche inerenti l'attività del Tecnico Audioprotesista e del comparto audioprotesico in genere, valutando e risolvendo problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;*
- d) favorire e promuovere l'aggiornamento professionale dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore;*
- e) interfacciarsi e collaborare con gli Enti preposti per la formazione professionale dei Tecnici Audioprotesisti;*
- f) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;*
- g) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;*
- h) promuovere servizi di assistenza specifica, di interesse per i soci;*
- i) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.*

ART. 7)

Sono Organi dell'A.N.A.P.:

- a) *l'Assemblea;*
- b) *il Presidente;*
- c) *i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;*
- d) *l'Ufficio di Presidenza;*
- e) *il Consiglio Direttivo;*
- f) *il Segretario;*
- g) *il Collegio dei Proviviri;*
- h) *il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;*

ART. 8)

1. *L'assemblea dell'A.N.A.P. è composta dagli operatori di cui all'art. 3 del presente Statuto.*
2. *Ogni Socio "effettivo" in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.*
3. *Ogni socio "studente" in regola con il versamento dei contributi associativi può partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto.*
4. *Ogni socio "aggregato" in regola con il versamento dei contributi associativi può partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto, può altresì essere eletto quale membro del Collegio dei Proviviri ma non del Consiglio Direttivo.*
5. *Ciascun socio "effettivo" potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro socio "effettivo". E' ammessa la delega per la partecipazione alle assemblee, sempreché redatta in modo completo su apposito modulo predisposto dall'A.N.A.P.*
6. *La partecipazione per delega alle assemblee è ammessa nel rispetto delle regole determinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.*

ART. 11)

1. *L'Assemblea in seduta ordinaria:*
 - a) *stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;*
 - b) *elegge ogni triennio, tra i soci "effettivi" di cui all'art. 3 comma 2, i membri componenti il Consiglio Direttivo;*
 - c) *elegge ogni triennio tra i soci, tre membri effettivi e quattro supplenti componenti il Collegio dei Proviviri;*
 - d) *approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'A.N.A.P.;*
 - e) *approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi;*
 - f) *delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.*
2. *L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:*
 - a) *le modifiche del presente Statuto;*
 - b) *lo scioglimento dell'A.N.A.P.;*
 - c) *la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;*
 - d) *su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.*

ART. 12)

1. *Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo le dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.*

ART. 13)

1. *Il Consiglio Direttivo dell'A.N.A.P. è composto da un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea dei quali non più di un terzo appartenenti ad un unico gruppo aziendale.*

2. *In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione ricorrendo di norma, ove compatibile, al primo dei non eletti.*
3. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'A.N.A.P., che lo presiede, ogni volta che questi lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.*
4. *Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.*
5. *L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione.*
6. *La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno sette giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente o via fax con preavviso di almeno tre giorni.*
7. *Le riunioni del Consiglio Direttivo presiedute dal Presidente, o in assenza dal Vice Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica.*
8. *Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.*
9. *Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.*
10. *Delle riunioni Consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente.*

ART. 14)

- 1) *Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore dei Conti e di Probiviro. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni di metà più uno dei consiglieri.*
- 2) *Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Spetta però il rimborso delle spese per viaggi effettuati nell'interesse e per conto dell'Associazione, escluse quelle relative alle Assemblee.*
- 3) *Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:*
 - a) *elegge al proprio interno, mantenendo facoltà di revoca, il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nell'elezione si ottempera al criterio che dei tre eletti non più di due possano appartenere ad un unico gruppo aziendale;*
 - b) *elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti di cui mantiene facoltà di revoca;*
 - c) *detta i criteri dell'azione dell'A.N.A.P.;*
 - d) *predispone annualmente la relazione politica, prende visione delle relazioni finanziarie e redige il documento da sottoporre all'Assemblea dei soci;*
 - e) *stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;*
 - f) *nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'A.N.A.P., che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo;*
 - g) *delibera l'istituzione e regolamenta i Comitati di Coordinamento Territoriali mantenendone facoltà di scioglimento;*
 - h) *redige il Codice Deontologico ed i regolamenti interni di cui con solerzia ragguaglia i soci;*
 - i) *regolamenta la formazione continua e l'aggiornamento continuo a cui sono tenuti per statuto gli associati;*
 - j) *delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per due sedute consecutive;*

- k) *delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare o immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.*

ART. 15)

1. *Il Presidente rappresenta l'A.N.A.P. ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.*
2. *Il Presidente:*
 - a) *dà esecuzione formale alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;*
 - b) *presiede le riunioni di Consiglio;*
 - c) *vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;*
 - d) *resiste in giudizio in nome e per conto dell'Associazione e nomina avvocati e procuratori alle liti.*

ART. 16)

1. *Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.*
2. *In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla vacanza, in difetto vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Collegio dei Probiviri.*

ART. 17)

1. *L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario, il quale non ha diritto al voto.*
2. *L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità.*
3. *L'Ufficio di Presidenza:*
 - a) *provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in casi di urgenza, può sostituirsi ad esso, riferendo con la massima sollecitudine i provvedimenti assunti ai membri del Consiglio Direttivo, che ratificherà tali provvedimenti alla prima riunione utile;*
 - b) *ha facoltà di nomina dei rappresentanti delegati nei rapporti con i terzi;*
 - c) *può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'A.N.A.P.*

ART. 20)

Il Collegio dei Probiviri:

- 1) *E' composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale e scelti tra i candidati che maggiormente hanno dimostrato dirittura morale, capacità professionale, tra gli iscritti all'Associazione da almeno cinque anni alla data delle elezioni.*
- 2) *I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la nomina a Probiviro è incompatibile con quella di altri incarichi associativi.*
- 3) *In caso di dimissioni o mancata ottemperanza ai doveri istituzionali del Collegio, il Consiglio Direttivo decide la sostituzione dei membri effettivi dimissionari od inadempienti con i membri supplenti.*
- 4) *Alle riunioni del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Ufficio di Presidenza.*
- 5) *Presidente del Collegio è, tra gli eletti, il socio con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione ovvero, in caso di ballottaggio, il socio più anziano.*
- 6) *Le riunioni vengono convocate dal Presidente del Collegio che curerà la redazione del verbale su apposito registro.*
- 7) *Il Collegio dei Probiviri:*
 - a) *su richiesta, esercita le funzioni di giudice nelle controversie tra i soci e tra soci ed Associazione;*

- b) *vigila sul rispetto dell'etica e della deontologia professionale degli associati;*
- c) *giudica il comportamento dei soci che contravvengono alle norme del Codice Deontologico, svolgendo una diligente indagine, ascoltando dietro sua richiesta l'interessato e rimettendo il proprio parere al Consiglio Direttivo per le decisioni finali vincolanti per gli associati.*

ART. 21)

L'Ufficio Stampa dell'Associazione, in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo e con il controllo dell'Ufficio di Segreteria, provvede alla redazione della rivista sociale e delle altre pubblicazioni di informazione utili per la categoria.

La gestione e la distribuzione delle pubblicazioni possono essere affidate ad altri organismi estranei all'Associazione.

Le pubblicazioni sono distribuite agli associati. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, a norma dell'art. 111, comma 3, del DPR n. 917.

ART. 22)

1. *I Comitati di Coordinamento Territoriali sono istituiti con apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne mantiene facoltà di scioglimento.*
2. *Tali Comitati hanno il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse locale fungendo altresì da interlocutori con Enti e Istituzioni di livello regionale.*
3. *Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento Territoriale è regolato in base alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.*

ART. 23)

1. *Il patrimonio sociale è formato:*

- a) *dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'A.N.A.P.;*
- b) *dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.*

2. *I proventi dell'A.N.A.P. sono formati da:*

- a) *contributi sindacali ordinari;*
- b) *contributi sindacali integrativi;*
- c) *contributi sindacali straordinari;*
- d) *oblazioni volontarie;*
- e) *proventi vari.*

ART. 24)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, viene trasmesso in prima istanza al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione prevista dal precedente art. 19 e quindi al Consiglio Direttivo.

Successivamente il Consiglio sottoporrà all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio corredato dalla propria relazione e da quella dei Revisori dei Conti.

ART. 25)

Per lo scioglimento dell'Associazione si richiede la specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea deciderà, inoltre, sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 26)

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto, di cui con solerzia ragguaglia i soci.

ART. 27)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, 24 Settembre 2012

Il Presidente ANAP Gianni Gruppioni

Il Segretario Nazionale Corrado Canovi